

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 19 luglio 2018)

Relatore di maggioranza: FABRIZIO VOLPINI
Relatore di minoranza: ELENA LEONARDI

sulla proposta di legge n. 211

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 29 giugno 2018

DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI
17 LUGLIO 1996, N. 26 “RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”
E 20 GIUGNO 2003, N. 13 “RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE”

Testo proposto**Art. 1***(Modifiche della l.r. 26/1996)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

“1.1. All'interno dell'ARS opera, ai sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), la quale si avvale del supporto tecnico-logistico degli enti del Servizio sanitario regionale.”.

2. Al comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, compreso il rimborso delle spese di trasporto pubblico al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale”.

Art. 2*(Modifica della l.r. 13/2003)*

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituito dal seguente:

“3. Il direttore di area vasta è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti che hanno ricoperto incarichi di direzione amministrativa, sanitaria, di area vasta o di struttura complessa in enti del Servizio sanitario nazionale, anche in modo non continuativo, per almeno un triennio.”.

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente la spesa di euro 1.387.500,00 e di euro 1.850.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Modifiche della l.r. 26/1996)*

Identico

Art. 2*(Modifiche della l.r. 13/2003)*

1. Prima del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è inserito il seguente:

“01. Le funzioni di gestione dell'area vasta sono assicurate da dirigenti di area vasta.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“3. I dirigenti di area vasta sono individuati e nominati dal direttore generale dell'ASUR, informata la Giunta regionale, tra soggetti che hanno ricoperto incarichi, in enti del servizio sanitario nazionale, di direzione di area vasta, o di direzione amministrativa o di direzione sanitaria o, per almeno un quinquennio, di direzione di struttura complessa. Il rapporto di lavoro del dirigente di area vasta è disciplinato da apposito contratto di lavoro di durata pari a quello del direttore generale. Il compenso del dirigente di area vasta è determinato in ragione dell'importo stabilito per il direttore generale dell'ASUR ridotto del trenta per cento.”.

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

Identico

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all'anno 2019 come di seguito indicato:

- a) per euro 734.026,20 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA";
- b) per euro 653.473,80 si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA".

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all'anno 2020 come di seguito indicato:

- a) per euro 729.975,92 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA";
- b) per euro 1.120.024,08 con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA".

4. A decorrere dagli anni successivi al 2020 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

Art. 3 bis
(Disposizioni finali)

1. Le parole "Direttore di area vasta", "direttori di area vasta" e "direttore di area vasta", ovunque ricorrono nella legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) sono sostituite, rispettivamente, con le parole "Dirigente di area vasta", "dirigenti di area vasta" e "dirigente di area vasta".

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico